



CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 03/04/2025

OGLGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

Premesso che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto:
 - al comma 639, l'istituzione dal 1° gennaio 2014, della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
 - al comma 654, che in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - al comma 683, l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
 - i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mie. i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 484/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’” (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche

differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 459/2021/R/Rif avente ad oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” con cui sono stati determinati parte degli elementi lasciati in sospeso dalla precedente deliberazione;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- n. 68/2022/R/rif del 22/02/2022 “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/com”;
- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Visto l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario

per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Visto l'art. 1.1 della Deliberazione n. 389/2023/R/rif il quale "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Surbo, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGER, quale ente territorialmente competente (ETC);

Richiamata la Deliberazione del C.C n. 111 del 28/06/2024 con la quale si è proceduto a prendere atto del Piano Economico Finanziario periodo 2024-2025;

Preso atto infatti che, ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione n. 186 del 15/06/2024, AGER ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario periodo 2024-2025, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Considerato che il metodo tariffario introdotto da ARERA dal 2020, in generale, e gli ultimi interventi normativi del 2023, in particolare, hanno portato a redigere il PEF biennale 2024-2025 con rilevanti aumenti rispetto al biennio precedente con conseguenti aumenti tariffari, senza i quali non può essere garantita la totale copertura dei costi e la messa in sicurezza degli equilibri di bilancio;

Rilevato che dal Piano economico finanziario così come validato emerge una tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2025 pari a € 2.982.141,00 come di seguito suddiviso:

COSTI FISSI: € 1.301.014,00

COSTI VARIABILI: € 1.681.128,00

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Dato atto che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- il metodo normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (es. rifiuti prodotti, o costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie;

Ritenuto di operare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche partendo dalla produzione di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche, rilevabile dai coefficienti Kd di cui alla Tabella 4a, Allegato 1, D.P.R. n. 158 del 1999, ed ottenendo per differenza, con la produzione globale, la produzione di rifiuti attribuibile alle utenze domestiche (67% per le utenze domestiche e 33% per le utenze non domestiche) e pertanto:

<i>Ripartizione costi</i>	<i>Costi fissi</i>	<i>Costi variabili</i>
Utenza domestiche (67%)	€ 871.732,93	€ 1.126.424,95
Utenze non domestiche (33%)	€ 429.281,07	€ 554.703,05
totale	€ 1.301.014,00	€ 1.681.128,00

Rilevato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Considerato che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 “Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”;

Dato atto che:

- con la Deliberazione 41/2024/R/RIF del 6 febbraio 2024 ARERA ha avviato una indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di acquisire ulteriori puntuali elementi da cui derivare indicazioni utili per un successivo intervento di riordino sulla materia dell’articolazione dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con la deliberazione n. 43/2025 del 11 febbraio 2025 ha chiuso l’indagine e la relazione finale ha delineato gli aspetti di rilievo di cui tenere conto nell’intervento di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui procedimento è stato avviato dall’Arera con la delibera n. 56/2025 del 18 febbraio 2025;

Rilevato, pertanto, che anche per il 2025 è confermata ancora la metodologia di cui al citato D.P.R. 158/1999;

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del

D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'ALLEGATO che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale, così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Dato atto che:

- le componenti in questione non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza;
- la deliberazione ARERA stabilisce, altresì, che il Comune provvede al loro riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), oltre che all'addebito ai contribuenti e alla successiva riscossione;

Richiamato anche il recente D.P.C.M. Del 21 gennaio 2025, n. 25 avente ad oggetto "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*", entrato in vigore in data 28/03/2025, il quale prevede, a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per I nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

Dato atto che il summenzionato decreto attribuisce ad ARERA l'onere di istituire ed aggiornare un apposita componente perequativa per la copertura del summenzionato "bonus" ed inoltre le modalità di condivisione

delle informazioni degli aventi diritto;

Preso atto che con Delibera 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ARERA ha individuato le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti”, prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per I rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze del servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al PianoFinanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorre dall'anno 2022, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che "... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...";

· l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 secondo cui: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

· l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 42 che disciplina le competenze del Consiglio comunale, fra cui le materie di cui alla lettera f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Richiamato il Regolamento di applicazione della Tassa sui Rifiuti vigente;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che dal Piano economico finanziario, così come validato ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA da AGER con determinazione n. 186 del 15/06/2024, emerge una tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2025 pari a € 2.982.142,00 come di seguito suddiviso:

COSTI FISSI: € 1.301.014,00

COSTI VARIABILI: € 1.681.128,00;
3. **DI APPROVARE** per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche nelle misure descritte nell'**ALLEGATO**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **DI STABILIRE** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
5. **DI DARE ATTO** che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
6. **DI DARE ATTO** che il D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025, entrato in vigore il 28/03/2025 ha previsto a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per I nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
7. **DI PRENDERE ATTO** della recente delibera di ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 con la quale sono state individuate le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per I rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze del servizi di gestione dei

rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI, dando atto che in tale ambito verrà applicato quanto disposto dalla legge e dall'Autorità con anche successivi provvedimenti;

8. **DI RICORDARE** che ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti "il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 3 rate di acconto e n. 1 rata a saldo con le seguenti scadenze:

1° rata acconto: entro il 30 giugno

2° rata acconto: entro il 31 agosto

3° rata acconto: entro il 31 ottobre

rata unica acconto: entro il 30 giugno

rata unica saldo: entro il 31 dicembre.

Come previsto L'art. 13, comma 15- ter, dl 201/2011, l'ammontare dell'acconto è determinato in misura complessivamente pari all' 70% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. Mentre l'ammontare del saldo è determinato sulla base degli atti approvati per l'anno di competenza, tenendo conto di quanto già richiesto in sede di acconto. “;

9. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui all'ALLEGATO è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario validato;
10. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Michela DE NOTARPIETRO)
(FIRMA DIGITALE)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Cavallo Caterina)
(FIRMA DIGITALE)